

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE COSA DICE LA LEGGE

Il trasferimento del lavoratore

Art. 2103 c.c.

- Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

(“unità produttiva”: articolazione autonoma dell'impresa avente idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni o servizi)

-Per trasferimento deve intendersi il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Le “ragioni tecniche, organizzative e produttive”

- devono sussistere **al momento** del trasferimento;
- il controllo giudiziale sul potere datoriale di mutare il luogo della prestazione di lavoro:
 - deve accertare se tale potere è stato esercitato o meno in relazione alle *esigenze oggettive dell'impresa*;
 - non può sindacare l'opportunità del trasferimento.



Forma e contenuto del provvedimento di trasferimento

- Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo che il contratto collettivo non prescriva la forma scritta.
- Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni che giustificano il trasferimento, ma se il lavoratore ne fa richiesta deve provare l'esistenza e la fondatezza di tali ragioni.

L'opposizione del lavoratore al trasferimento

1. Se il trasferimento è **legittimo** (sussistono cioè le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive)



In caso di rifiuto del lavoratore non motivato da valide ragioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

(Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, Cass. 22 novembre 2012, n. 20614; Cass. 24 marzo 2010, n.7045; Cass. 15 dicembre 2005, n. 27679. Nel merito, C. App. Firenze 2 aprile 2013, n. 305; Trib. Milano 5 ottobre 2000).

L'opposizione del lavoratore al trasferimento

2. Se il trasferimento è **illegittimo** (non sussistono, cioè, le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive)



- è valido il rifiuto del lavoratore e - in caso di licenziamento - quest'ultimo è illegittimo;

- il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui, rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione del datore di lavoro senza essere riammesso in servizio presso la sede originaria.

(Cass. 27 ottobre 2010, n. 21967; Cass. 10 novembre 2008, n.26920; Cass. 25 maggio 2004, n.10047)

7

COSA DICE IL CCNL METALMECCANICO

SEZ. TERZA – TITOLO PRIMO – ART.8

I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.

In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.

In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.

I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.

La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.

Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali



3